COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.6.2024
COM(2024) 244 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014

1. Introduzione

Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] è stato adottato l'8 giugno 2016 ed è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], dal regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], dal regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] e dal regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

Il regolamento (UE) 2016/1011 ha introdotto un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento nell'Unione.

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati.

Per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2 bis, l'articolo 19 bis, paragrafo 2, l'articolo 19 quater, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 6, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 27, paragrafo 2 ter, l'articolo 33, paragrafo 7, l'articolo 51, paragrafo 6, e l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011, l'articolo 49, paragrafo 2, del medesimo regolamento dispone che il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni e che tale delega può essere tacitamente prorogata per un ulteriore periodo di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. Inizialmente, il periodo di cinque anni era compreso tra il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2021. Il regolamento (UE) 2019/2089 ha modificato l'articolo 49, paragrafo 2, in modo che tale potere sia attualmente conferito dal 10 dicembre 2019 al 10 dicembre 2024 e ha aggiunto l'obbligo di elaborare una relazione sulla delega di potere. La presente relazione mira a soddisfare tale obbligo.

[1] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj–65).

[2] Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2089/oj).

[3] Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

[4] Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/168/oj).

[5] Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (GU L, 2023/2869, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj).

2. Base giuridica

L'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 impone alla Commissione di elaborare una relazione sul conferimento dei poteri di cui a tale disposizione prima della scadenza del periodo di cinque anni per il quale i poteri sono concessi.

3. Esercizio della delega

3.1. Consultazione prima dell'adozione

A norma dell'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, durante la preparazione degli atti delegati la Commissione ha consultato il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari (EGESC). Tutti gli Stati membri sono stati invitati a nominare esperti che partecipassero alle consultazioni; anche il Parlamento europeo è stato invitato a parteciparvi.

Nel preparare le versioni definitive degli atti delegati, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni presentate in dette consultazioni. Ha inoltre regolarmente informato i membri dell'EGESC in merito ai progressi compiuti sui progetti di atti delegati.

Non appena adottati dalla Commissione, gli atti delegati sono stati notificati contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, facendo scattare il termine per sollevare obiezioni di cui al punto 3.2.

3.2. Adozione degli atti delegati

Durante il periodo di riferimento, compreso tra il 10 dicembre 2019 e il 10 dicembre 2024, la Commissione ha esercitato la delega di potere adottando gli atti delegati di cui alla tabella seguente.Prima dell'istituzione dell'obbligo di segnalazione, la Commissione aveva già adottato atti delegati a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 20, paragrafo 6, lettere a) e c), e dell'articolo 51, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1011[6].

[6] Prima dell'attuale periodo di riferimento, la Commissione aveva già adottato quattro atti delegati relativi ai poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 6, lettere a) e c), e all'articolo 51, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1011.

Atto delegato	Poteri conferiti
Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione[7]	Articolo 13, paragrafo 2 bis
Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[8]	Articolo 19 bis, paragrafo 2 Articolo 19 quater, paragrafo 1
Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione[9]	Articolo 27, paragrafo 2 ter

3.3. Obiezione agli atti delegati

Conformemente all'articolo 49, paragrafi 6 e 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1011, il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a un atto delegato entro un termine di tre mesi dalla data di notifica, prorogabile di altri tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di cui sopra, l'atto delegato non entra in vigore. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in merito agli atti delegati di cui al punto 3.2.

3.4. Necessità di prorogare il potere di adottare atti delegati

Sebbene a questo punto siano stati adottati vari atti delegati, i poteri conferiti elencati nella tabella seguente non sono stati finora utilizzati.

Atti delegati	Poteri conferiti
Atto delegato per rivedere il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione delle soglie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi come pure l'adeguatezza della classificazione degli indici di riferimento laddove il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento a essi collegati sia prossimo alle soglie.	Articolo 20, paragrafo 6, lettera b)

[7] Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1816/oj).

[8] Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1818/oj).

[9] Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1817/oj).

Atto delegato per rivedere il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione della soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi come pure l'adeguatezza della classificazione degli indici di riferimento laddove il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento a essi collegati sia prossimo a tale soglia.	Articolo 24, paragrafo 2
Atto delegato riguardante le misure atte a determinare le condizioni in cui l'autorità competente pertinente possa stabilire se sussistono motivi obiettivi per la fornitura di un indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento in un paese terzo e del loro avallo ai fini del loro utilizzo nell'Unione.	Articolo 33, paragrafo 7
Atto delegato per prorogare di 24 mesi il periodo di 42 mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 2, qualora la relazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), dimostri che il regime di registrazione transitorio di cui all'articolo 51, paragrafo 2, non arreca pregiudizio a una cultura europea comune in materia di vigilanza né a prassi e approcci coerenti in materia di vigilanza tra le autorità competenti.	Articolo 54, paragrafo 3

I motivi per cui tali atti delegati non sono ancora stati adottati sono diversi.

- Gli atti delegati da adottare in virtù dei conferimenti di poteri di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafi 2 bis e 3 bis, e all'articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 riguardano le norme per l'uso di indici di riferimento non UE nell'Unione. La data di applicazione di tale regime è stata rinviata più volte, da ultimo al 31 dicembre 2025, in quanto è emerso che la limitazione dell'accesso agli indici di riferimento non UE sarebbe dannosa per le entità sottoposte a vigilanza nell'Unione che utilizzano tali indici di riferimento[10]. Poiché l'applicazione delle norme per l'uso degli indici di riferimento di paesi terzi nell'UE deve ancora diventare obbligatoria, si è ritenuto prematuro adottare gli atti delegati in forza di tali conferimenti di poteri.

- Per quanto riguarda gli atti delegati da adottare in virtù dei conferimenti di poteri di cui all'articolo 20, paragrafo 6, lettera b), e all'articolo 24, paragrafo 2, la Commissione non è stata informata, nei suoi contatti regolari con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità nazionali competenti, di eventuali difficoltà pratiche riscontrate nell'applicare le soglie quantitative di 500 miliardi di EUR e 50 miliardi di EUR utilizzate per distinguere tra indici di riferimento critici, significativi e non significativi. La Commissione non ha pertanto ritenuto necessario rivedere il metodo di calcolo per determinare le varie soglie quantitative di cui al regolamento (UE) 2016/1011

[10] Il regolamento (UE) 2019/2089 ha rinviato l'entrata in applicazione al 31 dicembre 2022; il regolamento (UE) 2021/168 ha rinviato l'entrata in applicazione al 31 dicembre 2024 e ha introdotto la possibilità di un ulteriore rinvio mediante un atto delegato della Commissione. Il 14 luglio 2023 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2023/2222 che proroga il periodo transitorio stabilito per gli indici di riferimento di paesi terzi all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011.

e non ha adottato atti delegati a tal fine. Ad ogni modo, provvederà in tal senso qualora le circostanze dovessero cambiare.

- L'atto delegato da adottare in virtù del conferimento di potere di cui all'articolo 54, paragrafo 3, riguarda la proroga di 24 mesi del periodo di 42 mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 2, per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 agli amministratori di indici di riferimento stabiliti nell'Unione prima del 2020. Non essendo stato esercitato, tale conferimento di potere è divenuto obsoleto, essendo già scaduto il periodo transitorio che esso avrebbe permesso di prorogare.

Infine, rilevando che la Commissione ha proposto di modificare l'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011[11] e che il Parlamento europeo ha successivamente proposto emendamenti all'articolo 33[12], attualmente non è chiaro in che misura i poteri conferiti in tali articoli saranno modificati nel regolamento riveduto[13].

4. Conclusioni

Alla luce della spiegazione fornita nella sezione 3, la Commissione ritiene che vi sia la chiara necessità di una proroga tacita della delega di potere di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 per un ulteriore periodo di cinque anni.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

[11] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione, COM(2023) 660 final.

[12] Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione, A9-0076/2024.

[13] I negoziati interistituzionali dovrebbero iniziare nella nuova legislatura dopo le elezioni del 6-9 giugno 2024.